

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18 gennaio 2013 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 21 dicembre 2011, che aveva condannato M.F. alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisoria in favore delle parti civili, lo ha assolto dal delitto di cui agli artt. 81 e 323 cod. pen. , perché il fatto non costituisce reato.

2. All'esito del giudizio di primo grado l'imputato, nella sua qualità di direttore del dipartimento di cardiologia e malattie vascolari dell'Ospedale ----, era stato ritenuto responsabile del su indicato delitto per avere disposto la perdurante assegnazione dei cardiocirurghi A.G. e R.L., dipendenti della predetta Azienda ospedaliera, all'ambulatorio per protesi valvolari, nonostante fosse consapevole del fatto che la loro presenza in quell'ambulatorio non era necessaria, determinando in tal modo l'assoluta inattività dei due cardiocirurghi e procurando loro un ingiusto danno a far data dall'-----.

3. Avverso la su indicata decisione della Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile A.G., deducendo quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene di seguito sinteticamente illustrato.

3.1. Vizi motivazionali, per contraddittorietà ed illogicità, con riferimento all'art. 110 cod. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata, da un lato, svaluta il ruolo dell'imputato a quello di mero concorrente nel reato, dall'altro lato riconosce in lui il principale ideatore della condotta delittuosa, affermando chiaramente **la sussistenza dell'elemento oggettivo riguardo alla formazione degli illeciti provvedimenti di demansionamento oggetto dell'imputazione**, che non risulterebbero formalmente assunti dall'imputato, ma dalla direzione generale e dalla direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera (che, peraltro, ne avrebbe sempre avallato le scelte, mostrandosi acquiescente senza porsi il problema della loro correttezza).

3.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali riguardo all'esclusione dell'elemento psicologico del reato, atteso che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, prima dell'---- il M. non aveva ancora assunto l'incarico di direttore del predetto dipartimento e non aveva, pertanto, acquisito **il potere di imporre la presenza dei due cardiocirurghi nell'ambulatorio dedicato al controllo delle protesi valvolari, nonostante ne fosse stata più volte rilevata l'assoluta non necessarietà**: tutto ciò è avvenuto, infatti, solo dopo che l' A. - nel ---- - aveva depresso in senso sfavorevole al M. nell'ambito di altro procedimento penale avviato nei suoi confronti.

3.2.1. Al riguardo si evidenzia, inoltre, che la pervicacia del M. nel mantenere l' A. presso il predetto ambulatorio - come già rilevato dal Giudice di primo grado - era talmente evidente e diretta, da ritenersi incompatibile con qualunque altro fine che **non fosse quello di danneggiare ed emarginare i due medici**.

Il fine ritorsivo, dunque, ha specificamente caratterizzato l'intenzionalità della condotta illecita del M., senza mai degradare a mero dolo diretto o eventuale, come erroneamente ipotizzato dalla Corte d'appello, poiché la condotta in concreto tenuta dall'imputato non

aveva nulla a che vedere con il perseguimento del fine pubblico di riorganizzazione e riqualificazione del reparto di cardiocirurgia.

3.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali riguardo all'esclusione dell'elemento psicologico del reato, per quel che attiene al profilo dell'erronea identificazione della vicenda del R. con quella dell' A., attesa la non coincidenza temporale dei comportamenti vessatori rispettivamente tenuti dall'imputato nei confronti dei due medici: le posizioni del R. e dell' A., infatti, convergono solo a partire dall'agosto del 2000, quando la ricorrente parte civile rientrò in servizio dopo un periodo di specializzazione presso il Polo ospedaliero di ----, e dopo aver reso, medio tempore, le testimonianze sfavorevoli al M. nell'altro procedimento penale iniziato a suo carico.

Prima di tale evento, infatti, i rapporti con il M. erano ottimi, poiché l' A. si adeguò subito alle nuove linee guida e alle esigenze di ristrutturazione del reparto indicate dal M., tanto che fu proprio quest'ultimo ad inviarlo presso il Polo di ---- per conseguire una specializzazione in tecniche d'avanguardia non ancora praticate al ---- o. Il demansionamento dell' A., dunque, diversamente da quanto accaduto al R., cominciò solo dopo il suo rientro da Salerno nell'----, e a seguito della testimonianza da lui resa contro il M.. Ne discende che le considerazioni della Corte d'appello in ordine all'esigenza di individuare un diverso movente in grado di sorreggere il dolo intenzionale, nonché in ordine al fine pubblicistico di procedere ad una riorganizzazione del reparto allo scopo di migliorarne la qualità e l'efficacia, paiono del tutto illogiche e contraddittorie, perdendo di specifica rilevanza rispetto alla posizione dell' A..

4. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 30 gennaio 2015 il difensore dell'imputato ha esposto ed ampiamente sviluppato una serie di argomentazioni critiche volte a confutare la fondatezza dei motivi di ricorso proposti nell'interesse della parte civile, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione e chiedendone, per quel che attiene ai profili di merito, la declaratoria di rigetto ovvero di inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre una serie di argomenti - già prospettati in sede di appello e nel giudizio di primo grado - che risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, incentrandola sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, e in tal modo richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano i passaggi motivazionali della decisione impugnata.

Il ricorso, dunque, non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non **consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello**, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa.

In tal senso, infatti, la Corte territoriale ha proceduto, sulla base di quanto sopra esposto in narrativa, ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dal ricorrente, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, non solo in ragione dell'assenza di ogni riferimento all'ipotesi

del concorso di persone nel reato ex art. 110 Cod. pen., che evidentemente non ha costituito oggetto della contestazione enucleata nel tema d'accusa (v. pag. 9 della sentenza impugnata), ma anche alla luce della chiara esplicitazione del percorso logico-argomentativo che ha condotto la Corte distrettuale a confutare in punto di fatto le conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado in merito alla ritenuta sussistenza del dolo intenzionale - erroneamente desunto dal rilievo della mera illegittimità della procedura di demansionamento - escludendo la certezza di un movente puramente ritorsivo e valorizzando, in particolare, gli aspetti ritenuti sintomatici della primaria finalità che l'imputato aveva invece inteso perseguire, e che ne aveva sostanzialmente orientato l'intera condotta, **ossia quella di procedere ad una riorganizzazione volta a migliorare la qualità e l'efficienza del reparto di cardiocirurgia, pur accettando, quale conseguenza di tale preminente obiettivo, il verificarsi di un danno ingiusto alla professionalità dei due cardiocirurghi illegittimamente esclusi dalla sala operatoria** (v. pagg. 10-14 della sentenza impugnata).

2. In definitiva, ritenuta logicamente assorbita la questione inerente alla prospettata inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione della parte civile, deve rilevarsi come **la Corte d'appello abbia compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dell'ipotesi delittuosa oggetto del tema d'accusa, evidenziando al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha coerentemente tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dal ricorrente si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.**

La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico - argomentativa.

In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere i passaggi motivazionali ivi delineati, e a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di controllo sulla rispondenza della motivazione al contenuto delle correlative acquisizioni processuali.

3. Per le considerazioni su esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.